

**RESPONSABILITÀ CIVILE ISTITUTI SCOLASTICI**

Assicurazione R.C.T. Istituti Scolastici

Mod. R16/05 - La valuta base della polizza è

CONTRAENTE

POLIZZA N.°	430278568	AGENZIA	627	627 00					
CONTRAENTE/ASSICURATO	TIVOLI FORMA SRL			COD. FISCALE	0000010511931007				
DOMICILIO	VIALE MANNELLI 9 - TIVOLI - 00019 - RM								
DECORRENZA ORE 24 DEL	15	09	2023	SCADENZA ORE 24 DEL	15	09	2024	RATEAZIONE	ANNUALE
	giorno	mes	anno		giorno	mes	anno		
EMISSIONE 1ª QUIETANZA	15	09	2024						
	giorno	mes	anno						
POLIZZA SOSTITUTIVA N°	400141661	627	RATEAZIONE	ANNUALE	ULTIMA QUIETANZA	15	09	2022	
	numero	cod. ag.			PAGATA	giorno	mes	anno	

PREMIO RATA INIZIALE

IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
3.680,98	819,02	4.500,00

PREMIO RATE SUCCESSIVE

IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
3.680,98	819,02	4.500,00

L'ASSICURAZIONE VALE FINO A CONCORRENZA DELLE SEGUENTI SOMME
(oltre alle spese di assistenza legale nei limiti di cui all'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

EURO 2.500.000,00

col limite di

EURO 1.500.000,00

e di

EURO 500.000,00

per ogni sinistro

per ogni persona

per danni a cose

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli alunni, da fatto delle persone addette e degli alunni medesimi, in relazione all'esercizio di

TIVOLI FORMA

sito in VIA MANNELLI 9 TIVOLI

frequentato da n. 1033 alunni ed avente un organico di n. 75 insegnanti (di ruolo e non).

CODICE TARIFFA

(barrare la casella associata al tipo di istituto assicurato)

Istituti e scuole senza internato o semi internato:

Scuole professionali senza internato o semi internato:

22836 Asili

22834 Alberghiera

22837 Scuole elementari e medie

22835 Agraria

22838 Scuole secondarie escluse alberghiere, agrarie, industriali

22833 Meccanica - Chimica - Ebanisteria - Elettrotecnica - Industriale in gener

CONDIZIONI PARTICOLARI

E CLAUSOLE SPECIALI 001

ALLEGATI

GIPRY

R01E/03

APTRAC

APPR16


segua sottoscrizione a tango

ACQ.	BSS	P. VENDITA A	00	GEST.	BSS	P. VENDITA G	00	Part.	EX16B
------	-----	--------------	----	-------	-----	--------------	----	-------	-------

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

definizioni contenute nel Modello R01E, che forma parte integrante del presente contratto e che il Contraente-Assicurato dichiara di conoscere, accettare ed aver ricevuto.

Generali Italia S.p.A.



Il Contraente/Assicurato



Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo - DIP, oltre al Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.

Il Contraente/Assicurato



Agli effetti dell'articolo 1341 Codice Civile, 2° comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle condizioni generali di assicurazione contenute nel Modello R01E:

- Art. 6 - (Variazioni nella persona dell'Assicurato e alienazione dell'azienda o del fabbricato).
- Art. 7 - (Variazione di rischio).
- Art. 8 - (Assicurazioni complementari).
- Art. 11 - (Indicizzazione del premio).
- Art. 12 - (Recesso dal contratto in caso di sinistro).
- Art. 13 - (Anticipata risoluzione del contratto).
- Art. 14 - (Rinnovazione del contratto)
- Art. 18 - (Foro competente).

Il Contraente/Assicurato



il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro
sottoscritto oggi, alle ore _____ in _____

_____ è stato effettuato a mani del

Agente od Eesattore



Agenzia ROMA PIAZZA BOLOGNA

Cod. 627 00

Contraente TIVOLI FORMA SRL

RACCOMANDAZIONE PERSONALIZZATA

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Assicurazione RC Istituti scolastici

Gentile Cliente,

in esecuzione del servizio di consulenza prestato da Generali Italia S.p.A. in forza dell'Accordo Quadro in materia di distribuzione assicurativa contenuto nel Profilo Cliente ed in ottemperanza all'art. 59 comma 1 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, La informiamo che, in base ai dati ed alle informazioni da Lei forniti e qui di seguito riepilogati, nonché a quelli contenuti nel summenzionato Profilo Cliente, il contratto consigliato:

- è coerente con i suoi bisogni assicurativi e le sue esigenze di copertura;
- le è stato raccomandato in quanto idoneo a coprire gli specifici rischi ed a garantire la prestazione degli specifici servizi di seguito indicati, conformemente alle richieste ed esigenze di copertura da Lei dichiarate e di seguito riepilogate:

Rischi di responsabilità civile derivanti dall'esercizio di una scuola pubblica o privata:

SI

NO

Rischi di responsabilità civile conseguenti ad infortunio di personale docente e non docente soggetto ad assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro

SI

NO

Ulteriori esigenze assicurative in relazione a uno o più rischi sopra indicati

SI

NO

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

GENERALI

Le ricordiamo che il Suo consulente è a Sua completa disposizione per ogni necessità di supporto o chiarimento

Generali Italia S.p.A.





ALLEGATO APPR16

CLAUSOLE SPECIALI per la polizza n° 01

MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

Per approvazione delle clausole sopra riportate

Generali Italia S.p.A.

Il Contraente





APPENDICE GIPRY

A POLIZZA N. 430278568

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti, anche nel caso di registrazione in videoconferenza/audiokonferenza ai fini della vendita a distanza, o acquisiti da terzi⁽¹⁾ sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) nell'ambito del Profilo Cliente, della consulenza e dell'offerta assicurativa, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione dei contratti assicurativi e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere; (v) per l'esercizio e la difesa di diritti; (vi) per l'adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali; (vii) per la gestione e controllo interno; (viii) per attività statistiche ⁽²⁾. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii), (v), (vi) e (vii) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere, nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante la video/audiokonferenza; mentre per le finalità di cui alla lettera (iv), (v) e (viii) il trattamento dei suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, all'esercizio e difesa di propri diritti e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:

- Generali Italia S.p.A., Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto TV, o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchese 14 31021.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti e collaboratori della Compagnia e da altri soggetti anche esterni, designati Responsabili o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per conto della Compagnia compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE⁽³⁾.

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa ⁽⁴⁾ alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione.
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsource, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

I miei consensi privacy

Preso visione dell'informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio e che gli stessi saranno trattati secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.



N. Contratto 430278568 Agenzia ROMA PIAZZA BOLOGNA Cod. 627 00

Contraente TIVOLI FORMA SRL


Il presente contratto non è stato collocato mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Data 18/09/2023

Generali Italia S.p.A.

Il Contraente





Assicurazione RCT Istituti Scolastici

DIP - Documento Informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi di responsabilità civile degli istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado purché senza internato.

Responsabilità Civile



Che cosa è assicurato?

Sono assicurate a scelta del Contraente:

- ✓ Le somme dovute a terzi, compresi gli alunni, dall'istituto a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali e/o di danni corporali in conseguenza di fatti compiuti in relazione all'esercizio dell'istituto compresa l'attività didattica, ricreativa e sportiva;
- ✓ Le somme dovute in conseguenza di un infortunio occorso al personale insegnante e non.

È compresa la responsabilità degli organi collegiali e del personale insegnante e non dell'istituto.



Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni sono relative ai danni derivanti:

- ✗ A cose che l'Assicurato detenga;
- ✗ Da furto e a cose da incendio;
- ✗ Di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile;
- ✗ A mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante lo svolgimento delle relative operazioni;
- ✗ Derivanti dalla proprietà di fabbricati ed ascensori;
- ✗ Da circolazione stradale, da navigazione e da impiego di aeromobili;
- ✗ Da impiego di macchinari azionati da persona non abilitata;
- ✗ Dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- ✗ Da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- ✗ Dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- ✗ Da inquinamento;
- ✗ Da malattie professionali;
- ✗ Dalla pratica dello sci.

La garanzia inoltre non opera per i danni al coniuge, genitori e figli, legali rappresentanti e soci a responsabilità illimitata.

Esulano dalla garanzia le sanzioni inflitte all'Assicurato, le spese di giustizia penale, le spese per legali o tecnici non designati dalla Società.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Dove vale la copertura?

La garanzia vale per i danni che avvengono nei territori di Unione Europea, Norvegia, Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, Stato del Vaticano e San Marino.



Che obblighi ho?

In sede di stipulazione del contratto il Contraente ha l'obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaustive sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). Inoltre in corso di contratto deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 Codice Civile).

In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

L'inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo assicurativo.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. È possibile pattuire frazionamenti di premio a fronte di maggiorazioni dello stesso. Il premio è comprensivo di imposte.

Il premio deve essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura dura un anno e, in mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

In generale, la copertura opera per i fatti dannosi verificatisi, in corso di efficacia del contratto, fino alla scadenza dello stesso.



Come posso disdire la polizza?

In generale, per disdire la polizza il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Società.

In specifico, il Contraente può recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità di durata dello stesso spedendo la disdetta almeno 60 giorni prima del termine rispettivamente previsto.

Assicurazione RTC Istituti Scolastici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.
Prodotto: "Assicurazione Civile verso Terzi"
Edizione: 01.01.2019



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchese, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com.
Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2021: € 10.244.148.191,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 8.697.146.384,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.
Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.827.344.769,68
Requisito patrimoniale minimo: € 3.359.474.146,09
Fondi propri ammissibili: € 19.238.700.398,43
Indice di solvibilità (solvency ratio): 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana.

Responsabilità Civile



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non vi sono opzioni con riduzione del premio.

PRINCIPALI OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

- 001 - Responsabilità per infortuni sofferti da dipendenti della proprietà addetti alla conduzione delle parti comuni del fabbricato.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia prevede specifici massimali (per sinistro, per morte o lesioni personali, per danni a cose) che sono indicati in polizza.

Per talune fattispecie di danno (es. per i danni da interruzione di attività di terzi) possono essere previsti limiti di indennizzo inferiori a quelli indicati in polizza.

La garanzia opzionale 001 contiene una franchigia: il danno differenziale, rispetto a quanto liquidato dall'INAIL, per eventuali infortuni dei prestatori di lavoro richiede la morte o un'invaldità permanente di grado non inferiore al 6% - quantificata secondo la tabella INAIL.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art 1913 del Codice Civile, con la narrazione del fatto con l'indicazione della data, del luogo e della causa del sinistro e delle sue conseguenze, con l'indicazione degli estremi anagrafici di danneggiati e testimoni.

	<u>Assistenza diretta / in convenzione</u> : non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri.
	<u>Gestione da parte di altre imprese</u> : non sono previste forme di gestione da parte di altre imprese.
	<u>Prescrizione</u> : i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento
Dichiarazioni inesatte o reticenze	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Generali Italia assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, ivi comprese le procedure di mediazione delle controversie civili e commerciali, previste dalla normativa vigente, a nome dell'Assicurato. L'esercizio del diritto di recesso per ripensamento rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il premio versato, al netto delle imposte. Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto, al netto delle imposte, nel caso di recesso per sinistro effettuato in base alle condizioni di assicurazione ed entro 60 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto con richiesta scritta da inviare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
Risoluzione	Il Contraente e Generali Italia possono recedere dall'assicurazione dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.



A chi è rivolto questo prodotto?

Assicurazione RCT Istituti Scolastici è rivolta ad asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole medie inferiori, scuole medie superiori (professionali e non) - siano essi istituti pubblici o privati.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 23,00% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati a Generali Italia con le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> • con lettera inviata all'indirizzo "Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente – Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma" • tramite la pagina dedicata ai reclami nel sito web della Compagnia http://www.generali.it/Info/Reclami/; • via e-mail all'indirizzo reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, PEC: ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 2. Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; 3. Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 4. Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; 5. Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE QUALI:	
Mediazione	<p>E' possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - e-mail generali_mediazione@pec.generaligroup.com</p>
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

**RESPONSABILITÀ CIVILE ISTITUTI SCOLASTICI**

Assicurazione R.C.T. Istituti Scolastici

Mod. R16/05 - La valuta base della polizza è

CONTRAENTE

POLIZZA N.° 430278568 AGENZIA 627 627 00
CONTRAENTE/ASSICURATO TIVOLI FORMA SRL COD. FISCALE 0000010511931007
DOMICILIO VIALE MANNELLI 9 - TIVOLI - 00019 - RM
DECORRENZA ORE 24 DEL 15 09 2023 SCADENZA ORE 24 DEL 15 09 2024 RATEAZIONE ANNUALE
giorno mese anno giorno mese anno
EMISSIONE 1ª QUIETANZA 15 09 2024
giorno mese anno
POLIZZA SOSTITUTIVA N° 400141661 627 RATEAZIONE ANNUALE ULTIMA QUIETANZA 15 09 2022
numero cod. ag. PAGATA giorno mese anno

PREMIO RATA INIZIALE

IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
3.680,98	819,02	4.500,00

PREMIO RATE SUCCESSIVE

IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
3.680,98	819,02	4.500,00

L'ASSICURAZIONE VALE FINO A CONCORRENZA DELLE SEGUENTI SOMME
(oltre alle spese di assistenza legale nei limiti di cui all'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

col limite di

e di

EURO 2.500.000,00**EURO 1.500.000,00****EURO 500.000,00**

per ogni sinistro

per ogni persona

per danni a cose

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli alunni, da fatto delle persone addette e degli alunni medesimi, in relazione all'esercizio di

TIVOLI FORMA sito in **VIA MANNELLI 9 TIVOLI**

frequente da n. **1033** alunni ed avente un organico di n. **75** insegnanti (di ruolo e non).

CODICE TARIFFA

(barrare la casella associata al tipo di istituto assicurato)

Istituti e scuole senza internato o semi internato:

Scuole professionali senza internato o semi internato:

- 22836 Asili
 22837 Scuole elementari e medie
 22838 Scuole secondarie escluse alberghiere, agrarie, industriali

- 22834 Alberghiera
 22835 Agraria
 22833 Meccanica - Chimica - Ebanisteria - Elettrotecnica - Industriale in gener

CONDIZIONI PARTICOLARI

E CLAUSOLE SPECIALI 001

ALLEGATI GIPRY R01E/03 APTRAC APPR16


segue: sottoscrizione a tengc

ACQ. BSS P. VENDITA A 00 GEST. BSS P. VENDITA G 00 Part. EX16B

ESEMPLARE PER

definizioni contenute nel Modello R01E, che forma parte integrante del presente contratto e che il Contraente/Assicurato dichiara di conoscere, accettare ed aver ricevuto.

Generali Italia S.p.A.



Il Contraente/Assicurato



Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo - DIP, oltre al Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.

Il Contraente/Assicurato



Agli effetti dell'articolo 1341 Codice Civile, 2° comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle condizioni generali di assicurazione contenute nel Modello R01E:

- Art. 6 - (Variazioni nella persona dell'Assicurato e alienazione dell'azienda o del fabbricato).
- Art. 7 - (Variazione di rischio).
- Art. 8 - (Assicurazioni complementari).
- Art. 11 - (Indicizzazione del premio).
- Art. 12 - (Recesso dal contratto in caso di sinistro).
- Art. 13 - (Anticipata risoluzione del contratto).
- Art. 14 - (Rinnovazione del contratto)
- Art. 18 - (Foro competente).

Il Contraente/Assicurato



il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro
sottoscritto oggi, alle ore _____ in _____

è stato effettuato a mani del _____

il _____

Agente od Eesaltore



Agenzia ROMA PIAZZA BOLOGNA

Cod. 627 00

Contraente TIVOLI FORMA SRL

RACCOMANDAZIONE PERSONALIZZATA

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Assicurazione RC Istituti scolastici

Gentile Cliente,

in esecuzione del servizio di consulenza prestato da Generali Italia S.p.A. in forza dell'Accordo Quadro in materia di distribuzione assicurativa contenuto nel Profilo Cliente ed in ottemperanza all'art. 59 comma 1 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, La informiamo che, in base ai dati ed alle informazioni da Lei fornitici e qui di seguito riepilogati, nonché a quelli contenuti nel summenzionato Profilo Cliente, il contratto consigliato:

- è coerente con i suoi bisogni assicurativi e le sue esigenze di copertura;
- le è stato raccomandato in quanto idoneo a coprire gli specifici rischi ed a garantire la prestazione degli specifici servizi di seguito indicati, conformemente alle richieste ed esigenze di copertura da Lei dichiarate e di seguito riepilogate:

Rischi di responsabilità civile derivanti dall'esercizio di una scuola pubblica o privata

SI

NO

Rischi di responsabilità civile conseguenti ad infortunio di personale docente e non docente soggetto ad assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro

SI

NO

Ulteriori esigenze assicurative in relazione a uno o più rischi sopra indicati

SI

NO

ESEMPLARE PER L'AGENZIA

GENERALI

Le ricordiamo che il Suo consulente è a Sua completa disposizione per ogni necessità di supporto o chiarimento

Generali Italia S.p.A.



Mod. PISVAPOAD1 - (SDGFACTRASV)



N. Contratto 430278568 Agenzia ROMA PIAZZA BOLOGNA Cod. 627 00


Contraente TIVOLI FORMA SRL

Il presente contratto non è stato collocato mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Data 18/09/2023

Generali Italia S.p.A.

Il Contraente



1

2

3



Allegato mod. APTRAC

Allegato alla polizza n. 430278568

Agenzia: ROMA PIAZZA BOLOGNA

Cod. 627 00

Contraente: TIVOLI FORMA SRL

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Il Contraente dichiara che non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Contraente



Vertical line of text or artifacts on the left side of the page.

Small mark or artifact in the top right corner.

Faint, illegible text or markings in the middle-left area.



Allegato mod. APTRAC

Allegato alla polizza n. 430278568

Agenzia: ROMA PIAZZA BOLOGNA

Cod. 627 00

Contraente: TIVOLI FORMA SRL

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Il Contraente dichiara che non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Contraente



Vertical line of text on the left side of the page, possibly a page number or header.

Small mark or text in the top right corner.



APPENDICE GIPRY

A POLIZZA N. 430278568

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti, anche nel caso di registrazione in videoconferenza/audiokonferenza ai fini della vendita a distanza, o acquisiti da terzi⁽¹⁾ sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) nell'ambito del Profilo Cliente, della consulenza e dell'offerta assicurativa, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione dei contratti assicurativi e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere; (v) per l'esercizio e la difesa di diritti; (vi) per l'adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali; (vii) per la gestione e controllo interno; (viii) per attività statistiche ⁽²⁾. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii), (v), (vi) e (vii) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere, nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante la video/audiokonferenza; mentre per le finalità di cui alla lettera (iv), (v) e (viii) il trattamento dei suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, all'esercizio e difesa di propri diritti e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:

- Generali Italia S.p.A., Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchessa 14 31021.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti e collaboratori della Compagnia e da altri soggetti anche esterni, designati Responsabili o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per conto della Compagnia compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE⁽³⁾.

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi al specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa ⁽⁴⁾ alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione.
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsource, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

I miei consensi privacy

Preso visione dell'informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy da (i) a (viii) il conferimento dei dati è obbligatorio e che gli stessi saranno trattati secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

1

Riceviamo da: **TIVOLI FORMA SRL****V.LE MANNELLI 9 - 00019 - TIVOLI - RM**

<u>627</u> Codice Agenzia	ROMA PIAZZA BOLOGNA	<u>TUTELA GIUDIZIARIA</u> Ramo
in relazione alla polizza n.		<u>400141665</u>
a saldo della rata di premio.....		<u>15/09/2023</u>
Data prossima Quietanza.....		<u>15/09/2024</u>
LA POLIZZA RISULTA NON INDICIZZATA		
l'importo di Euro	<u>792,00</u>	di cui imposta <u>138,81</u>
IL PAGAMENTO È STATO EFFETTUATO	Generali Italia S.p.A.	
IL _____ ALLE ORE _____		
L'AGENTE O INCARICATO	Agenzia di <u>ROMA PIAZZA BOLOGNA</u>	

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Spett.le TIVOLI FORMA SRL
VIA FRANCESCO MANNELLI 9
00019 TIVOLI (RM)

P.IVA 10511931007

FATTURA N° 01 DEL 19/09/2023

DESCRIZIONE	IMPORTO	
POLIZZA GENERALI ITALIA N° 430278568	€ 4.500,00	
POLIZZA GENERALI ITALIA N° 400141665	€ 792.00	
Mandato consulenza e gestione sinistri (esente Iva ex art. 10.9 D.P.R. 633/72)	€ 447.00	
TOTALE DA VERSARE	€ 5.739.00	

ESENTE IVA ART. 10, 1°COMMA N. 9 D.P.R. 633/1972

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PALESTRINA

IBAN IT26 S087 1639 4500 0000 7085 498



Generali Italia S.p.A.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile

Contraente TIVOLI FORMA SRL

Polizza N. 430278568

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

DEFINIZIONI

Nel testo la parola «Società» designa la Società Generali Italia - «Assicurato» la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.

1. CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

- a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali) e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

- b) L'assicurazione vale, nell'ambito del limite per danni a cose, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro risarcibile ai termini del precedente comma.

Art. 2 - Delimitazioni dell'Assicurazione - Esclusioni

I Non sono considerati terzi:

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
 b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);*
 c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti all'I.N.A.I.L. nonché tutti coloro che, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.*

II L'assicurazione non comprende i danni:

- d) *a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, comprese le cose trasportate, rimorchiate o sollevate da qualsiasi mezzo, i danni cagionati da furto o derivanti a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;*
 e) *di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile;*
 f) *a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante lo svolgimento delle relative operazioni;*
 g) *cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi;*
 h) *derivanti dalla proprietà di fabbricati ed ascensori;*
 i) *da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;*
 l) *da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età.*

III L'assicurazione inoltre non comprende i danni:

- m) *di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;*
 n) *di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.*

Queste ultime esclusioni si applicano anche alla garanzia "Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro", se operante.

Art. 3 - Rischi atomici e danni all'ambiente

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Sono esclusi altresì dall'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi danni, di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:

- *inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose;*
- *inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;*
- *interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;*
- *alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.*

Art. 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio dei Paesi aderenti all'Unione Europea, nonché nel territorio degli stati di San Marino, Città del Vaticano, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein.

Art. 5 - Decorrenza dell'assicurazione - Proroga del contratto - Pagamento del premio

L'Assicurato è tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze, il premio stabilito nella polizza medesima. L'esazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio dell'Assicurato non può in alcun modo invocarsi come deroga a tale obbligo.

La prima rata deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive vengono pagate contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società, che devono portare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l'importo.

L'assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è pagato; in caso diverso decorre dalle ore ventiquattro del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di quindici giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento del premio e delle spese; rimangono ferme le scadenze contrattualmente stabilite, il diritto della Società di esigere i premi scaduti e di chiedere l'esecuzione giudiziale del contratto.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto, anche se sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato (*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato (*);
- con assegno bancario (**) o postale (**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato (*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:

(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Art. 6 - Variazione nella persona dell'Assicurato e alienazione dell'azienda o del fabbricato

Qualora il contratto abbia per oggetto un'azienda oppure cose o animali l'Assicurato stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui sia stata assegnata l'azienda o parte degli elementi di rischio considerati dal contratto.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dagli eredi dell'Assicurato alla Società, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi.

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione, l'Assicurato deve darne comunicazione alla Società e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto.

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa.

Art. 7 - Variazione di rischio

Qualora si verificano variazioni che modificano il rischio - di cui l'Assicurato deve dare immediata comunicazione alla Società - si applicano gli articoli 1897 e 1898 Codice Civile.

Art. 8 - Assicurazioni complementari

L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione.

Art. 9 - Denuncia dei sinistri e obblighi dell'Assicurato

Agli effetti della presente assicurazione la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 11 - Indicizzazione del premio

I massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, massimali e premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata.

In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente. È in facoltà di ciascuna Parte rinunciare in futuro all'adeguamento, che peraltro si applicherà per almeno 4 volte, inviando raccomandata all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; in tal caso massimali e premio rimarranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Art. 12 - Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, Contraente e Società possono recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione medesima. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro e qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 13 - Anticipata risoluzione del contratto

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni in aumento eccedenti il 15% sul livello generale dei prezzi in atto al momento della stipulazione del contratto, secondo le variazioni percentuali del numero indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, Contraente e Società possono recedere dal contratto con le medesime modalità ed effetti di cui all'articolo precedente. Il disposto del presente comma non ha applicazione qualora operi l'indicizzazione o l'adeguamento del premio e dei massimali.

Art. 14 - Rinnovazione del contratto

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Art. 15 - Dichiarazioni del contraente - Forma delle comunicazioni

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società.

Le inesattezze e le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata.

Art. 16 - Imposte

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 17 - Rinvio alla legge

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 18 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al I comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

2. CONDIZIONI PARTICOLARI (VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)

1) Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

In aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni Generali la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- A) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'I.N.A.I.L. sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

I titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti soggetti all'I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L.

In ogni caso per questi, e per eventuali lavoratori parasubordinati soggetti all'I.N.A.I.L., è dovuto il relativo premio.

La presente garanzia è efficace a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Tanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi, quanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

2) Dipendenti non I.N.A.I.L.

A deroga di quanto disposto dall'art. 2) lettera c) delle condizioni generali di assicurazione, la Società riconosce a tutti i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione presso l'I.N.A.I.L. la qualifica di terzi, limitatamente ai danni corporali e nei limiti dei massimali di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, qualora risulti che il dipendente sia rimasto vittima di infortunio in occasione di lavoro o di servizio, sempreché tale infortunio sia imputabile a fatti commessi dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 Codice Civile.

3) Regolazione premio

Il premio, anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, verrà regolato, alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione del volume di affari nonché degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza

attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari ed in particolar e ad esibire il libro paga e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quelli dell'ultimo consuntivo.

3. CONDIZIONI SPECIFICHE PER IL TIPO DI ASSICURAZIONE AUTOMATICAMENTE OPERANTI (SENZA BISOGNO DI RICHIAMO)

Mod. R16 Assicurazione RCT Istituti scolastici

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge, per danni involontariamente causati a terzi, compresi gli alunni, da fatto delle persone addette e degli alunni medesimi, in relazione all'esercizio dell'istituto scolastico indicato in polizza frequentato dal numero di alunni ed avente in organico il numero di insegnanti (di ruolo e non di ruolo) indicati in polizza.

Per gli infortuni subiti dagli allievi durante l'esecuzione di esercitazioni pratiche e di lavori per i quali opera l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, la presente assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato a norma degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23.2.2000 n. 38 con esclusione delle malattie professionali.

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità facente capo:

- al personale insegnante e non insegnante;
- agli organi collegiali costituiti nell'istituto scolastico a norma delle leggi vigenti ed ai loro componenti.

A parziale deroga dell'art. 2 punto c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, è riconosciuta la qualifica di «terzo» limitatamente alle lesioni personali, al personale docente e non docente della scuola - non soggetto alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro - qualora risulti che dette persone siano rimaste vittime di infortunio in occasione di lavoro o di servizio, sempreché la causa dell'infortunio non sia imputabile all'infortunato stesso.

L'assicurazione vale anche per l'attività didattico-ricreativa e sportiva, anche svolta in orario extrascolastico - sempreché in relazione ad iniziative promosse dagli organi scolastici e con esclusione dell'esercizio dello sci - compreso il rischio derivante dal trasferimento degli alunni, sotto la sorveglianza del personale all'uopo designato dalla scuola, in campi sportivi, palestre e viceversa, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 punto i) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'assicurazione comprende altresì i danni verificatisi durante gite scolastiche organizzate e visite collettive ad istituti, luoghi di istruzione, stabilimenti ed impianti, sempreché l'attività suddetta si svolga sotto la sorveglianza di personale dell'Istituto assicurato.

